

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

Diseño e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. (*Approvato dal Senato*). (2877);

AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura. (1961);

BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati. (2797);

TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella Magistratura. (3707);

COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285);

FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630);

PELLEGRINO ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (*Urgenza*). (3565);

PALAZZOLO: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (*Urgenza*). (3630);

VIZZINI: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (3693);

PAG.

	PAG.
GIOIA ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituiti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3921)	1176
PRESIDENTE	1176; 1177, 1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184, 1190, 1191, 1192
RE GIUSEPPINA	1176, 1177, 1178
BISANTIS, <i>Relatore</i>	1177, 1181, 1182, 1191
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192
PINNA	1177
VALIANTE	1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1183, 1188
BREGANZE	1178, 1179, 1180, 1187
MIGLIORI	1179
PAPA	1181, 1182, 1183, 1186, 1191
GUERRIERI EMANUELE	1184, 1185, 1186, 1189, 1190
PREZIOSI OLINDO	1185, 1188, 1190, 1191, 1192
KUNTZE	1185, 1186, 1189, 1191
DEGLI OCCHI	1186, 1190
PALAZZOLO	1187
BERLINGUER	1188, 1190
VIVIANI ARTURO	1190
DANTE	1190

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (2877); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura (1961); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797); Targetti ed altri: Norme sulle promozioni della Magistratura (3707); Colitto: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (1285); Foschini: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (2630); Pellegrino ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3565); Palazzolo: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, (3630); Vizzini: Modifiche alla legge 16 dicembre 1961 n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3693); Gioia ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori di tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato (3921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione » e delle proposte di legge: « Sullo stato giuridico della Magistratura », d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto, Comandini, Ferri, Greppi, Pinna, Ferrarotti; « Norme sulle promozioni dei magistrati », d'iniziativa del deputato Bozzi; « Norme sulle promozioni nella Magistratura », d'iniziativa dei deputati Targetti, Amadei Leonetto, Basso, Paolucci, Mariani; « Norme per la promozione a consi-

gliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Colitto; « Norme per la promozione a consigliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Foschini; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa dei deputati Pellegrino, Caprara, Zoboli, Silvestri, Mariconda, Kuntze, Re Giuseppina, Sforza, Buzzelli, Fiumanò, Bufardecì; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Vizzini; « Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato », d'iniziativa dei deputati Gioia, Petrucci, Barbaccia, Romano Bartolomeo, Isgrò, Martina, Baldelli, Guerrieri Emanuele.

Ieri siamo arrivati all'esame e all'approvazione dell'articolo 25 nel testo emendato predisposto dal Relatore Bisantis. Passiamo ora all'articolo 26. Ne do lettura:

« Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito ».

L'onorevole Kuntze ha presentato un emendamento inteso a sopprimere questo articolo. Però l'onorevole Kuntze è assente.

RE GIUSEPPINA. Lo faccio mio, come dichiaro di far miei fin d'ora gli altri emendamenti proposti dall'onorevole Kuntze agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, a meno che tornasse l'onorevole Kuntze che ha dovuto assentarsi.

BISANTIS, *Relatore*. La norma dell'articolo 26 è riprodotta integralmente dall'articolo 173 dell'ordinamento giudiziario, che ha la finalità di consentire che il magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto preceda il magistrato classificato promovibile per merito semplice, anche se questo ha la precedenza per turno di anzianità. Si tratta di un riconoscimento dal punto di vista pratico. Quindi, sono contrario all'emendamento soppressivo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che l'emendamento Kuntze sia in connessione con gli altri in cui proponeva di non fare distinzione tra il merito semplice e il merito distinto. Ma, una volta ammessa la duplice qualifica nello scrutinio per la promozione a consigliere di appello, mi pare indispensabile lasciare questa norma, che esiste da quando esiste la duplice qualifica.

PINNA. Dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Kuntze, fatto proprio dall'onorevole Re Giuseppina.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 26, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27:

« I magistrati di corte di appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio superiore della magistratura delibera, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui è indetto lo scrutinio e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo 14 ».

L'onorevole Kuntze ha proposto i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alla parola: nove, sostituire la parola: sette, e sopprimere la parola: distinto ».

« Al secondo comma, sostituire la parola: nove, con la parola: sette ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento soppressivo della parola « distinto » è decaduto perché assorbito dagli articoli precedenti già votati.

BISANTIS, *Relatore*. Per gli altri due emendamenti bisognerebbe chiedere il parere della Commissione Bilancio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando approvammo il periodo di anzianità di 11 anni per le chiamate allo scrutinio per la promozione in Appello e di 9 anni per la partecipazione allo scrutinio per la Cassazione, restammo intesi che si manteneva fermo l'articolo 27 per la chiamata allo scrutinio. Se dovessimo abbassare il termine, ci sarebbe un maggiore onere finanziario che ci costringerebbe a chiedere il parere della V Commissione (Bilancio).

D'altra parte non c'è nessuna ragione di modificare la norma, perché al secondo comma è detto che se non c'è un numero sufficiente di magistrati che hanno i nove anni di anzianità, si chiamano quelli dell'anno precedente e se non ce ne sono ancora sufficienti, si arretra ancora di più.

Ad ogni modo abbiamo assicurato che per ogni scrutinio ci sia il numero sufficiente di magistrati che possono coprire i posti necessari e per il resto c'è il soprannumero.

RE GIUSEPPINA. Chiedo che la discussione di questi articoli venga temporaneamente sospesa.

PRESIDENTE. Poiché, insistendo sull'emendamento al secondo comma dell'articolo 27, questo dovrebbe essere trasmesso alla V Commissione (Bilancio) per il parere, ritengo opportuno accantonarlo.

VALIANTE. Mentre con questa legge la carriera diviene più rapida, per coloro che sono stati recentemente promossi consiglieri d'appello devono egualmente decorrere i normali nove anni, creandosi così nei loro confronti una situazione di svantaggio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo dichiararmi assolutamente contrario ad alterare *status* già acquisiti: ciò per evitare lo stabilirsi di un principio del tutto anomalo quale quello della ricostruzione della carriera.

VALIANTE. Il magistrato viene oggi promosso consigliere d'appello dopo i diciassette anni previsti dall'ordinamento attuale, ovvero — come solitamente avviene — dopo venti, ventuno e anche ventidue anni. Ovviamente, non si potrà stabilire una retrodatazione del-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

la legge, sia pure ai soli fini dell'ammissione al concorso, che sia anteriore alla data dell'ultimo concorso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La retrodatazione dovrebbe valere per tutti. Se, cioè, questa legge fosse stata in vigore nel 1954, i magistrati sarebbero stati promossi in soprannumero dopo tredici anni di attività: *ergo*, essi debbono essere ammessi tanti anni prima, quanti sono quelli perduti rispetto ai suindicati tredici anni. Una volta stabilito questo principio, però, esso, dovrebbe essere generale. Avverrebbe in tal modo la ricostruzione di carriera, alla quale, lo ripeto, sono assolutamente contrario.

Poniamo che un promosso nel 1957 sia stato promosso dopo 22 anni dall'ingresso in carriera. Adesso, col nuovo sistema, diciamo 13 più 5, ossia 18, se ha il merito distinto. Quindi, dovrebbe essere chiamato in Cassazione quattro anni prima degli altri. Una volta accettato il principio, non si può stabilire che è applicato ai magistrati promossi nel 1959 e non è applicato a quelli promossi nel 1957. Andremmo, quindi, diritti al sistema della ricostruzione della carriera.

VALIANTE. Se facessimo una norma transitoria che abbassasse...

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma allora deve essere per tutti quelli che, dopo 18 anni, non sono stati promossi.

RE GIUSEPPINA. Io insisto sul primo comma, mentre non insisto per il secondo comma per evitare l'invio per il parere alla V Commissione (Bilancio), il che significherebbe un ritardo e forse anche l'insabbiamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La riduzione da 9 a 7 implica sempre un rinvio alla V Commissione (Bilancio). Per il primo comma è lo stesso, perché si accelera sempre il processo della promozione.

BREGANZE. Faccio presente che dovremmo in ogni caso accantonare l'ultimo comma, perché esso fa riferimento all'articolo 14 che abbiamo accantonato. Aggiungo, sempre con riferimento a quest'ultimo comma, che in esso si fa un rinvio ai comma secondo e quarto dell'articolo 14. Il secondo è quello che prevede l'indizione dello scrutinio ordinario, il quarto dello scrutinio sussidiario. Non capisco perché non si è fatto richiamo anche ai commi terzo e quinto dell'articolo 14, che dovrebbero essere anche essi richiamati.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, perché il secondo comma svolge il concetto del terzo.

BREGANZE. E il quinto comma?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il riferimento al quinto comma può essere aggiunto, in quanto, insieme con il secondo e il quarto, non presenta motivi di accantonamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Kuntze, che, nel primo comma dell'articolo 27, intende sostituire la parola: « nove », con la parola: « sette ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Kuntze, soppressivo della parola « distinto » nel primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Kuntze al secondo comma:

« Sostituire la parola: nove, con la parola: sette ».

(Non è approvato).

L'onorevole Breganze propone di aggiungere, nel terzo comma, il riferimento al quinto comma dell'articolo 14. Pongo in votazione questo emendamento, per il quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

L'articolo 27 rimane pertanto così formulato:

« I magistrati di Corte di appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio superiore della Magistratura delibera, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui è indetto lo scrutinio, e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 14 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28:

« La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio superiore della Ma-

gistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai capi delle corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del decreto che indice lo scrutinio.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al Presidente della corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro di grazia e giustizia.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a dieci.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il successivo articolo 29, del quale do lettura, poiché l'emendamento presentato dall'onorevole Kuntze tendente a sostituire nel secondo comma la parola: « bimestri », con l'altra: « trimestri », è già stato accettato nel corso della precedente seduta.

ART. 29.

« Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 22 relative ai titoli di preferenza.

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore della Magistratura fissa mediante sorteggio tre trimestri da scegliersi in anni diversi nel triennio precedente all'an-

no in cui lo scrutinio è indetto, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30:

« Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25.

I magistrati di corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte suprema di cassazione e alle funzioni direttive ».

Abbiamo un emendamento Kuntze al secondo comma:

« *Sopprimere la parola: distinto* ».

Ma l'emendamento è superato per le ragioni che abbiamo detto più volte, e pertanto, non deve essere messo in votazione.

BREGANZE. Io non capisco che portata abbia quell'avverbio « particolarmente » che si legge nell'ultimo comma.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È in relazione al tipo delle funzioni da esercitare, ossia se sono quelle requirenti o quelle giudicanti.

BREGANZE. Allora bisognerebbe mettere: « a ciò idonei ».

MIGLIORI. Non so se non sia il caso di sopprimere tutto l'inciso « per coloro che ritiene particolarmente idonei ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tutto al più accetterei la proposta dell'onorevole Breganze: « che ritiene a ciò particolarmente idonei ».

MIGLIORI. Ma in sostanza si parla di « speciali attitudini », s'intende, cioè, che sono particolarmente idonei. Io lascerei la dizione del testo presentato dal Relatore Bisantis, tanto più che è quella in vigore e che ha già la sua prassi di applicazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 30, nella formulazione di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

Passiamo all'articolo 31:

« La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio superiore della Magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia nel mese di gennaio di ogni anno richiede, in quanto necessario, la dichiarazione di cui al precedente comma per un numero di magistrati di Corte di cassazione, secondo l'ordine di ruolo, corrispondente al triplo delle vacanze che si verificheranno nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età, oltre gli eventuali riesami ».

Poiché non vi sono emendamenti né osservazioni in proposito, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32:

« Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate ».

Pongo in votazione l'articolo 32, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33:

« Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito la promozione a magistrato di tribunale successivamente a quelli del medesimo concorso di ammissione in magistratura, possono partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di corte di appello, al quale sono ammessi i magistrati di tribunale aventi la stessa anzianità di assunzione in servizio, purché abbiano almeno sedici anni di effettivo servizio ».

L'onorevole Papa e gli onorevoli Pellegrino, Kuntze, Zoboli e Sforza hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. L'onorevole Valiante propone di sostituirlo con il seguente:

« Per la durata della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magi-

strati che non prestino servizio presso gli uffici giudiziari hanno facoltà di presentare lavori giudiziari o amministrativi affini alla materia giudiziaria in deroga all'articolo 15, commi primo, secondo e penultimo ».

Gli onorevoli Pellegrino, Kuntze, Zoboli e Sforza hanno inoltre proposto un articolo aggiuntivo 33-bis che presenta molte affinità con l'emendamento sostitutivo Valiante. Ne do lettura:

ART. 33-bis.

« Per la durata della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti al Consiglio superiore della Magistratura, nonché i segretari dello stesso Consiglio e i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari hanno facoltà di presentare lavori giudiziari o lavori amministrativi affini alla materia giudiziaria in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15 ».

Anche l'onorevole Relatore Bisantis ha proposto, infine, un articolo aggiuntivo 33-bis, del quale do lettura:

ART. 33-bis.

« Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno a uffici non giudiziari hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Invito i presentatori degli analoghi emendamenti ad accogliere la formula proposta dal Relatore, che ritengo più precisa.

VALIANTE. Desidero precisare che il mio emendamento in effetti presupponeva la soppressione dell'articolo 33.

Quanto ai motivi di soppressione, mi associo a quelli esposti dal collega Papa. Qui si tratta di quei magistrati che sono stati bocciati all'esame di aggiunto giudiziario e perciò hanno partecipato all'esame successivo; conseguentemente hanno avuto la nomina a magistrato di tribunale con un anno di ritardo. Un tentativo simile fu fatto quando esaminammo un altro disegno di legge che stabiliva la decorrenza della nomina ad aggiunto

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

giudiziario e la Commissione decise di respingere la proposta di mettere sullo stesso piano coloro che avevano fatto insieme il concorso di ammissione in magistratura, compresi quelli che erano stati bocciati nel primo esame pratico per aggiunto giudiziario.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. La differenza tra l'emendamento Bisantis e l'emendamento Papa consiste in ciò: che, secondo l'onorevole Bisantis, per l'applicazione di questa norma è necessario che il magistrato sia addetto a funzioni non giudiziarie da almeno un anno. Ed è giusto, perché se si tratta di un periodo inferiore, è chiaro che può presentare i titoli. Dice, infatti, l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore: « Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari, hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari, in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15 ». Sono sempre lavori amministrativi, perché, anche se il magistrato addetto a un ufficio legislativo fa una relazione su un disegno di legge o attinente ad un'altra materia giuridica, è sempre un atto amministrativo, non è un atto di giurisdizione.

PAPA. Si potrebbe avere il caso di un magistrato che è stato precedentemente addetto agli uffici amministrativi ed è nominato da sei mesi agli uffici giudiziari. Che cosa presenta?

VALIANTE. Si potrebbe dire: « La stessa disposizione si applica anche ai magistrati che siano stati addetti ad uffici giudiziari precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e che siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non meno di due anni ».

BISANTIS, Relatore. Come si concilia questo con l'articolo 15 penultimo comma? Qui c'è la norma generale. Potremmo ingenerare confusione con la norma che andiamo ad inserire. Per lo meno si dovrebbe armonizzare.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. In fondo quella è la norma generale, questa è la norma transitoria che si applica per non oltre cinque anni dall'entrata in vigore di questa legge. Si potrebbe dire: « La stessa disposizione si applica anche ai magistrati che siano stati addetti a uffici non giudiziari anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle

funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge stessa ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'articolo 33, che risulta così formulato:

« Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15.

La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti a uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dalla entrata in vigore della legge medesima ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

« Il termine di giorni trenta previsto dall'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei ».

L'onorevole Papa propone di sostituire l'articolo 34 con il seguente:

« I magistrati promossi a norma degli articoli precedenti continueranno ad esercitare il precedente ufficio fino a quando non si verificheranno vacanze nei rispettivi ruoli ».

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Non posso accettare quest'emendamento. Il soprannumero, infatti, è stato introdotto proprio al fine di evitare l'esercizio di funzioni diverse.

PAPA. Con l'introduzione del soprannumero, maturata una determinata anzianità avviene la promozione, pur non esistendo delle vacanze. In tal caso, come potrà il Consiglio superiore o lo stesso Ministero applicare la legge, se verrà limitata a sei mesi soltanto la possibilità per il magistrato di esercitare funzioni diverse da quelle per le quali è stato promosso?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. L'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario prevedeva un termine di trenta giorni. Essendosi, però, constatato che un mese non è sufficiente all'espletamento delle pratiche relative alla registrazione, si è elevato tale termine a sei mesi. Tutto ciò non investe il problema di fondo sollevato dall'onorevole Papa. Resta fermo, tuttavia, il diritto del magistrato (non soltanto il dovere) di svolgere la

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

funzione alla quale è stato promosso: tale diritto è garantito con il sistema del soprannumero. Si è ritenuto che questo sistema non sconvolga gravemente l'esercizio delle funzioni giudiziarie e ciò in relazione soprattutto al già approvato terzo comma dell'articolo 1, che dà diritto al Presidente della Repubblica di modificare le tabelle nell'ambito dei posti di ruolo.

PAPA. Nel 1963 si potrebbe verificare una situazione tale per cui i posti vacanti in Cassazione saranno — al massimo — duecentocinquanta, contro i quattrocento magistrati promossi alla Cassazione stessa.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ciò non si può verificare: ad impedirlo saranno i termini di anzianità che sono stati indicati come necessari per la promozione.

PAPA. Ho con me i dati dei promovibili dei concorsi a tutto il 1963. Facendo una media generale, risulta che i promossi in Cassazione saranno 382.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo esaminato concorso per concorso. Questo sconvolgerebbe tutto, perché non posso difendere il sistema del soprannumero con questa norma. Infatti il soprannumero diventa soltanto una promozione a scopo finanziario e cade tutto lo scopo della legge. Se questi magistrati debbono svolgere la stessa funzione, è inutile il soprannumero; basta dire che passato un certo numero di anni lo stipendio è aumentato.

PAPA. La mia preoccupazione è per una pratica attuazione della legge. Se a un dato momento nei sei mesi non sorge la vacanza per questo magistrato promosso, che cosa succede. Il ministro ha facoltà soltanto di prorogare per sei mesi.

BISANTIS, *Relatore*. L'articolo 5, ultimo comma, stabilisce che il Ministro indicherà per quali uffici le promozioni debbono essere disposte secondo le esigenze degli uffici. Può avvenire che una corte d'assise d'appello abbia cinquecento o mille processi pendenti e che sia, quindi, necessario l'aumento dei magistrati. Quindi, in base a questa norma il magistrato non potrà scegliere gran che, ma se vuole attere la promozione, deve sobbarcarsi al piccolo fastidio di raggiungere la nuova sede.

PAPA. Proprio in relazione all'ultimo comma dell'articolo 5 nel momento in cui il Ministro deve proporre le sedi vacanti potrebbe darsi che su 500 vacanze ha 550 magistrati. Per 500 può fare la richiesta e avere la copertura; ma se per sei mesi non può dare

proroga alle funzioni nel precedente ufficio, che cosa succede degli altri 50?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Richiamo la sua attenzione sull'articolo 1. A un certo punto è detto che il Presidente della Repubblica nell'ambito dei posti assegnati in ruolo può fare determinati spostamenti. Allora, quando si avvicina un concorso che può dar luogo a queste serie preoccupazioni, il che avverrà tra cinque o sei anni, quando le promozioni in soprannumero potrebbero essere in teoria superiori alle sedi vacanti, è chiaro che il Ministro del tempo dovrà predisporre le cose in modo opportuno. Per esempio io ho detto che, ai fini dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ritengo di incrementare di qualche sezione i tribunali, le corti d'appello e la Cassazione. Tutto questo è necessario per l'arretrato che c'è. Allora diamo al Presidente della Repubblica la possibilità di istituire nuove sezioni in modo che, quando si avvicinerà quel concorso che lei dice, cioè con lo scrutinio di molte unità, faremo già trovare predisposto il numero di sedi che possa soddisfare le esigenze del soprannumero. Tra cinque o sei anni, quando si verificherà un'ipotesi abnorme, avremo già l'esperienza del numero medio di conferimenti del merito distinto per la Cassazione. Possiamo così predisporre le sedi in relazione a quelle che saranno le presumibili dichiarazioni di merito distinto. Desidero che sia messa a verbale questa dichiarazione del Ministro: che, cioè, esaminate concorso per concorso le ripercussioni che potrà avere la legge in futuro, non abbiamo gravi preoccupazioni in questa materia e riteniamo che, con la norma di sei mesi e con la norma soprattutto della possibilità data al Presidente della Repubblica di modificare le tabelle circoscrizionali, arriveremo tranquillamente a coprire tutti i posti.

PAPA. Il mio emendamento tendeva proprio a dare la possibilità di attuazione della legge. Dai dati in mio possesso che, per il 1963, si verificherà questa situazione: abbiamo già promossi 80 consiglieri; avrebbero diritto alla promozione 712 magistrati; quindi, avremo 632 magistrati che si promuovono alla Cassazione contro 250 posti. Io parto dalla presunzione che tutti siano dichiarati promovibili, ma riduciamo pure i 632 a 450: troveremo subito una difficoltà nell'applicazione della legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Finora hanno ottenuto la promozione in Cassazione circa il 50 per cento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha detto che ove si verificasse la situazione che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

la preoccupa, si provvederà secondo la dichiarazione che ha fatto e che viene consacrata negli atti di questo verbale. È chiaro che questa dichiarazione costituisce precedente valido per tranquillità sua e degli interessati.

VALIANTE. L'articolo 5, secondo me, è prevalente. Potranno anche restare a fare i pretori se saranno consiglieri d'appello. Comunque per esperienza so che l'articolo 10 è stato soprattutto richiesto dai magistrati più che dal Ministero. Sono magistrati che trovano difficoltà a trasferirsi nei trenta giorni.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Appunto, e io ritengo proprio nell'interesse dei magistrati...

PAPA. Per mia tranquillità, prego la Commissione di voler prorogare i termini di almeno un anno. La mia preoccupazione non concerne tanto la prima parte dell'articolo 10, quanto la seconda, relativa alla proroga che può concedere il Ministro.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Ritengo che l'estensione del termine possa cozzare contro un difetto di costituzionalità.

PRESIDENTE. Onorevole Papa, intende ritirare il suo emendamento?

PAPA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 34 rimane, pertanto, così formulato:

« Il termine di giorni trenta previsto dall'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei ».

Do lettura dell'articolo 35:

« A decorrere dal 1° luglio 1962, la prima parte del penultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, è così modificata: "Giudici ed equiparati lire 2 milioni 760 mila" ».

L'onorevole Papa propone di sostituire le parole « 1° gennaio 1963 » con le altre « 1° gennaio 1962 ».

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Gli onorevoli Comandini, Pinna, Amadei Leonetto, Paolucci, Berlinguer e Mariani avevano nel corso delle precedenti sedute proposto di sostituire alla data del 1° gennaio 1963 quella del 1° luglio 1962. Su questa proposta era stato richiesto il parere della V Commissione (Bilancio), la quale ha deliberato di « esprimere parere favorevole sulla modifica introdotta all'articolo 35 e intesa a perequare le retribuzioni di giudici ed equiparati sulla base di un

compenso annuo di lire 2.760.000 ». Tale parere favorevole, però, è subordinato a due condizioni: a) che l'incremento degli organici della magistratura disposto con il disegno di legge decorra dal 1° gennaio 1963 anziché dal 1° luglio 1962; b) che la ripartizione degli stessi organici di cui alla tabella B del disegno di legge avvenga in tre anni a partire dal 1963.

Non posso, perciò, accettare l'emendamento Papa.

VALIANTE. Desidero ricordare che questa Commissione, con voto unanime, su invito espresso dal Governo, nel dicembre 1961, in occasione della discussione sulle modifiche concernenti il trattamento economico della magistratura, pur rendendosi conto della sperequazione esistente fra il trattamento riservato ai giudici di tribunale e quello delle corrispondenti categorie delle magistrature speciali, accettò di varare il provvedimento, unicamente al fine di non perdere ulteriore tempo; tanto più che si era, alla vigilia di avvenimenti politici che si riteneva avrebbero influito sulla formazione governativa. In effetti, così è stato. La sollecitata perequazione, però, non è stata realizzata che a distanza di un anno dall'attuazione del suddetto provvedimento: occorre, pertanto, che la Commissione sottolinei come è ancora rimasto sperequato sul piano economico il periodo 1° luglio 1961-1° luglio 1962.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Una breve dichiarazione. Come più volte ho sostenuto, l'Associazione dei magistrati aveva accettato la situazione di sperequazione creata nei confronti dei referendari del Consiglio di Stato e il Ministro di grazia e giustizia dell'epoca viene ringraziato per i miglioramenti apportati con il provvedimento approvato nel dicembre 1961. Fu, è vero, presentato un ordine del giorno: in esso, però, mentre si invitava il Governo a voler riconsiderare la situazione dei giudici di tribunale agli effetti della equiparazione, non si indicava affatto, come decorrenza, la data del 1° luglio.

Ecco perché, aderendo ad un emendamento che equipara i giudici di tribunale ai referendari del Consiglio di Stato, riteniamo di soddisfare pienamente gli impegni assunti in questa materia.

VALIANTE. Senza voler polemizzare con il signor Ministro, desidero precisare che già in quella circostanza emendamenti presentati da varie parti della Commissione (ricordo i nomi degli onorevoli colleghi Amatucci, Pellegri, Comandini) tendevano ad equiparare

i diversi trattamenti. Il problema della copertura non esisteva, allora (l'addizionale « Eca », da poco approvata, dava una larghissima copertura): si era in grande ritardo, ed esisteva soltanto il problema del tempo, per cui il Governo affermò che avrebbe immediatamente posto allo studio la questione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se la decorrenza fosse analoga, non ci sarebbe neanche bisogno di fare un altro provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Papa, che propone di adottare la data del 1° gennaio 1962.

(Non è approvato).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 35 del quale ho dato precedente lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 36, 37 e 38 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 36.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

ART. 37.

« È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge ».

(È approvato).

ART. 38.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

C'è una norma transitoria proposta dal deputato Palazzolo:

ARTICOLO AGGIUNTIVO.

(Disposizione transitoria).

« Nella prima attuazione della presente legge, i magistrati di Appello e di Tribunale che hanno partecipato all'ultimo concorso per

titoli riportando una votazione non inferiore a 66 per i primi ed a 47 per i secondi, sono immessi in soprannumero nei ruoli rispettivamente dei magistrati di Cassazione e di Appello con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° luglio 1960 ».

Però l'onorevole Palazzolo è assente, l'articolo aggiuntivo da lui proposto come emendamento è decaduto.

C'è poi una disposizione transitoria proposta dall'onorevole Preziosi Olindo:

ARTICOLO AGGIUNTIVO.

(Disposizione transitoria).

« Nella prima attuazione della presente legge, i magistrati di Appello e di Tribunale che hanno partecipato all'ultimo concorso per titoli riportando una votazione non superiore a 66 per i primi ed a 47 per i secondi, sono immessi in soprannumero nei ruoli rispettivamente dei magistrati di Cassazione e di Appello con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° luglio 1962 ».

Poi l'onorevole Preziosi mi ha fatto pervenire una diversa formula sostitutiva della precedente che dice:

« Nella prima attuazione della presente legge, i magistrati di tribunale e d'appello che sono stati classificati nell'ultimo concorso per titoli con voti non inferiori rispettivamente a 47 ed a 66, sono sottoposti a conferma del giudizio di promovibilità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'articolo 25.

La dichiarazione di conferma vale come qualificazione di merito distinto.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, valutati i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 25, nonché l'ordine di classifica ed i titoli di preferenza di ciascun candidato, forma gli elenchi di tali magistrati, i quali sono promossi in soprannumero alla categoria superiore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° luglio 1962 ».

GUERRIERI EMANUELE. Bisogna aggiungere la riserva dell'anzianità.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In questa ultima stesura l'emendamento Preziosi non dice più che sono automaticamente promossi coloro che hanno ottenuto un certo punteggio nell'ultimo concorso, ma che sono sottoposti a conferma, perché in ogni caso la conferma dovrebbe valere come dichiarazione di promovibilità, a pena di far entrare in gioco il soprannumero con conseguenze finanziarie, mentre abbiamo detto di non appro-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

vare più emendamenti che ci obblighino a chiedere ancora pareri alla V Commissione (Bilancio). Quindi che significato avrebbe? Unicamente quello di dire che non presentano più i titoli alla commissione di scrutinio, ma sono sottoposti a conferma. E in base a che cosa si fa la conferma?

GUERRIERI EMANUELE. Si tratterebbe di utilizzare il materiale già servito. L'onorevole Preziosi vorrebbe sostituire a una dichiarazione di promovibilità, che dovrebbe scaturire da un nuovo scrutinio, una dichiarazione di promovibilità abbreviata, alla quale il Consiglio superiore della magistratura potrebbe procedere utilizzando il materiale già acquisito in relazione al concorso del 1959.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Poi è stato citato l'articolo 25, dove, invece, è stata tolta la conferma.

GUERRIERI EMANUELE. Non c'è da fare una conferma, ma da procedere a una dichiarazione di promovibilità. Invece di procedere per la via lunga del nuovo scrutinio, c'è un materiale che il Consiglio superiore della magistratura può utilizzare e valutare.

PREZIOSI OLINDO. Si potrebbe modificare così. Dovrebbe appunto giovare a quelli che avevano ottenuto un'altissima votazione nel concorso del 1959 e credevano di essere promossi per l'esigenza di coprire al più presto i vuoti che ci sono e per tutte le altre cause che si riferiscono agli arrestati, ai processi che non sono stati risolti e anche per una certa dignità del Parlamento e per un certo riguardo umano verso coloro che avevano una legittima aspettativa, perché non sono colpevoli di nulla. Se la Camera dei deputati ha ritenuto di approvare l'emendamento Dante e il Senato l'ha esteso approvando l'emendamento Zotta, è chiaro che il Parlamento aveva espresso concordemente la sua approvazione. Tutto ciò ha provocato una legittima aspettativa in coloro che potevano ritenere già definitivamente di essere beneficiati da questa norma legislativa. Quindi il Parlamento si è già pronunciato. E allora, a parte la non perfetta legittimità di quello che è avvenuto, credo che anche per una considerazione doverosa che dobbiamo avere per questa situazione, bisogna venire incontro a questa categoria rappresentata da magistrati di primo ordine, classificati ottimi, e che non sono stati promossi soltanto per mancanza di posti. Intanto sono passati tre anni e questi magistrati hanno, quindi, avuto già un grave no-cumento.

Perciò mi sono proposto di presentare questo emendamento subordinato, soprattutto per-

ché non abbiamo approvato ieri quel secondo o terzo comma dell'articolo 25.

Parlare di conferma non mi pare che sia più tecnicamente esatto. Quindi, bisogna modificare l'emendamento. Se non vogliamo guardare la punteggiatura e rendere possibile la partecipazione a questo concorso a tutti quelli che hanno partecipato a tutti i precedenti concorsi e non solo a quello del 1959, indipendentemente dal punteggio avuto in questi concorsi, è perché vogliamo affrettare questa soluzione, perché vogliamo mostrare di avere avuto una certa considerazione per tutti gli altri, oltre quelli del 1959, che hanno partecipato ai concorsi e sono stati dichiarati idonei. Per affrettare i lavori della commissione — sono centinaia di persone che hanno partecipato ai concorsi e la commissione di scrutinio dovrà esaminare i lavori anche di costoro — se hanno avuto una dichiarazione di idoneità debbono essere dispensati dalla presentazione di questi lavori e ci sarebbe una dichiarazione di promovibilità, che, però, è sottoposta al vaglio del Consiglio superiore della magistratura. E non potendosi parlare di conferma, proporrei che il mio ultimo emendamento sostitutivo venisse ulteriormente modificato in questo senso:

« Negli scrutini indetti ai sensi della presente legge i magistrati di tribunale e di appello dichiarati idonei nei concorsi per titoli già espletati sono esonerati dalla presentazione dei lavori giudiziari e dichiarati promovibili per merito distinto.

Tuttavia il Consiglio superiore della magistratura, qualora in singoli casi ritenga che gli elementi di cui al comma precedente non siano sufficienti per l'attribuzione della qualifica di merito distinto, da parte delle commissioni di scrutinio potrà assegnarsi agli interessati un congruo termine per la presentazione dei lavori giudiziari, con la osservanza delle relative norme previste dalla presente legge ».

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. In tal modo viene concessa al Consiglio superiore una facoltà di *reformatio in peius*.

KUNTZE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Per quella stessa coerenza che è stata lodevolmente invocata dall'onorevole Preziosi, noi del gruppo comunista non possiamo che manifestare la più netta e recisa opposizione a questo emendamento, il quale, sia pure sotto altri aspetti e sotto camuffate forme, fa rivivere praticamente l'emendamento Dante.

Lo scrutinio speciale è stato largamente criticato da parte dei magistrati, i quali vi vedevano un mezzo per far rivivere quel concorso per titoli contro il quale si era levato l'unanime voto della Commissione. Tuttavia, con l'introduzione del nostro emendamento, che consentiva la partecipazione anche a quello ordinario, è stato possibile accettare lo scrutinio speciale, avendo perso parte della sua « pericolosità ».

Non riesco a comprendere che cosa si voglia raggiungere con l'emendamento in questione. Viene affermato che non conta la votazione bensì contano i titoli. Questo però, onorevoli colleghi, mi sembra sia un gioco di parole. Non gioca la votazione: però, per poter partecipare ad un giudizio di promovibilità, occorre aver riportato una determinata votazione nei precedenti concorsi. Ecco, quindi, che l'importanza della votazione, pur mascherata, si palesa nella maniera più evidente. Di conseguenza lo scrutinio speciale, sul quale tanto abbiamo lottato, rimane vuoto di ogni contenuto, rimanendo aperto soltanto a coloro i quali, per un senso di responsabilità del quale altri sono stati privi, hanno ritenuto di non partecipare ai precedenti concorsi.

Non riesco, quindi, a comprendere — lo ripeto — quale sia lo scopo di questo emendamento.

PAPA. L'esonero dalla presentazione dei titoli.

KUNTZE. Due sono le ipotesi: o si fanno delle promozioni in soprannumero in più, e in tal caso si scompagina l'intero sistema della legge; ovvero si sottraggono, agli altri aventi diritto e che si trovano nelle stesse condizioni, i posti in soprannumero ai quali avrebbero diritto di concorrere. Per queste ragioni, noi annunciamo che voteremo contro l'emendamento Preziosi Olindo.

GUERRIERI EMANUELE. Non comprendo le perplessità manifestate dall'onorevole collega Kuntze nei confronti dell'emendamento Preziosi. Personalmente, ritengo, invece, che esso risponda ad una finalità che vada al di là di quelli che possono essere gli interessi della categoria interessata.

Quanto tempo richiederanno, gli scrutini speciali, per essere espletati? Occorre tener presente che con ogni probabilità le commissioni esaminatrici si troveranno a dover esaminare qualcosa come 25-30.000 lavori.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le ricordo, onorevole Guerrieri, che è stata approvata una norma in base alla quale le

promozioni avvengono man mano che sono state dichiarate le promovibilità.

GUERRIERI EMANUELE. Quando avverrà di fatto, anche secondo le più ottimistiche previsioni, l'immissione dei promovibili o dei promossi nelle loro funzioni?

Di fronte ad una situazione che tutti i giorni avvertiamo nella sua carenza, specialmente in Cassazione, dove si fa una giustizia molto frettolosa e superficiale che non può soddisfare le esigenze della giustizia stessa, dobbiamo cercare di normalizzare questa situazione nella maniera più rapida possibile, affrettando i tempi per l'immissione nelle nuove funzioni di coloro che possono essere già considerati virtualmente promossi.

Ora, di fronte a magistrati che hanno partecipato all'ultimo concorso e che hanno riportato una determinata votazione, credo che nessuno possa pensare che costoro allo scrutinio saranno dichiarati non promovibili. Comunque, quale danno si produce nei confronti degli altri se si ammette non una promozione automatica, ma la possibilità che quello stesso materiale già presentato per l'altro concorso possa essere valutato ai fini di una dichiarazione di promovibilità, che verrebbe sganciata da tutto l'*iter* che riguarda il complesso dei magistrati che parteciperanno ai nuovi scrutini? Per chi rimarrebbero gli scrutini speciali? Per tutti coloro che non hanno titoli e non possono essere pregiudicati dal fatto che, introducendo questa norma, viene relativamente valutata la posizione di quelli che hanno partecipato all'ultimo concorso.

A me sembra che la norma proposta non abbia il significato o il proposito di far rivivere l'emendamento Dante o qualche cosa del genere, ma risponda a un'esigenza pratica di una migliore organizzazione nell'amministrazione della giustizia, alla quale dobbiamo essere molto sensibili.

DEGLI OCCHI. È inutile che dica che la prudenza mi consiglierebbe di non prendere la parola in una discussione certamente difficile, perché forse la Commissione ricorderà che nel mio primo intervento ho parlato di quadratura del circolo. Il problema dal punto vista morale e giuridico propone degli interrogativi, che non sono da sottovalutare.

L'onorevole Preziosi ha richiamato l'emendamento Dante e l'emendamento Zotta e le assemblee parlamentari che li hanno votati. Tutto questo dal punto di vista storico rimane acquisito. E certamente coloro i quali se ne sarebbero avvantaggiati non potranno non rilevare questa situazione: abnorme, secon-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

do me inserita in una crisi costituzionale, per la quale oggi contro quello che era stato deciso si decide dal Parlamento. Prima ragione che vorrebbe significare adesione all'emendamento proposto dall'onorevole Preziosi.

C'è poi il fatto dei concorsi non indetti. Noi siamo combattuti tra opposti venti e non possiamo fare come Pilato. Concorsi non indetti. Ci si riferisce non solo a quelli che hanno partecipato ai precedenti concorsi, ma anche a quelli che non hanno potuto parteciparvi. Questi sarebbero argomenti a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Preziosi.

Di contro noi effettivamente finiremmo per far rivivere non solo una valutazione che non ha conseguito risultato, ma faremmo rivivere un concorso per titoli. Questo è un argomento che non può non impressionare, malgrado l'amarezza che possa provare nel dire questo, in relazione alle oneste pressioni venute da una parte e dall'altra.

Poi s'è fatto il soccorso d'urgenza. Ma lo scrutinio verrebbe votato di ogni contenuto, se si arrivasse all'approvazione dell'emendamento Preziosi. Il problema veramente è questo e non può essere risolto con un criterio di ordine giuridico, che lasci senza amarezza dal punto di vista morale: ci sono le complicazioni della copertura.

Concludendo: il problema è grave; ci sono degli interessi rispettabili. Ma a questo punto dobbiamo tornare allo stato di diritto per esprimerci così: dal punto di vista dell'equità dovremmo cercare di rendere facile l'immissione nei compiti giudiziari, che sono certamente rallentati, di quelli che potrebbero rappresentare le lacune da colmare; ma dal punto di vista del diritto, prevalendo in questo momento il diritto sulla equità — che è anche discutibile se sia tutta dalla parte dell'onorevole Preziosi — mi pare che, anche se è doloroso, non si possa non aderire ad una tesi che, come diceva l'onorevole Ministro, respinge la mozione degli affetti. Pertanto con sincera malinconia e sapendo benissimo di avere assunto una responsabilità di cui misuro le conseguenze, anche se le mie parole non possono avere tanta eco, voterò contro l'emendamento dell'onorevole Preziosi.

BREGANZE. Io non sottovaluto, come non ho sottovalutato in passato, le ragioni prospettate dai colleghi che hanno presentato oggi l'emendamento, né dimentico che le osservazioni formulate dal collega Preziosi, specialmente nell'ultima edizione dell'emendamento da lui presentato, attenuano in parte non indifferente le perplessità serie che al-

lora mi sono prospettate. Tuttavia confesso di non sentirmi tuttora convinto della bontà dell'emendamento stesso. Non nascondo da un lato che esigenze di servizio giustificano che presto si possa provvedere a immettere nella magistratura un numero superiore di magistrati, perché vi sono deficienze; però, c'è sempre la facoltà del Ministro di sanare determinate quantità di vuoti che la magistratura superiore possa presentare.

C'è un altro argomento: che non essendo stati indetti per tre anni determinati concorsi, si è creata un'aspettativa obiettiva, legittima in determinati magistrati che avrebbero potuto a quei concorsi partecipare. Ma, proprio a questo fine, abbiamo all'inizio della legge votato l'articolo 3, che ha cercato di venire incontro a quelle aspettative di giustizia e di equità che tutti sentivamo. D'altra parte con lo stesso articolo 3 non si è tenuto conto in modo specifico delle dichiarazioni di idoneità conseguite negli altri concorsi.

Vi è poi un altro inconveniente, per il quale rischieremo di bloccare la promozione di numerosi magistrati, troppo notevole essendo il numero dei magistrati da valutare qualora si giungesse per coerenza a prevedere genericamente l'idoneità.

Riassumendo, ritengo che se noi realmente vogliamo rimanere nei principi di ordine normale, essenziali specialmente nella magistratura, non possiamo accettare assolutamente l'emendamento proposto. Compiendo un atto di buona volontà si potrebbe concedere la facoltà, per quei magistrati che hanno presentato in precedenti concorsi determinati titoli, di ammetterli allo scrutinio speciale. Forse questa concessione faciliterebbe lo snellimento di quel gravoso lavoro di cancelleria cui faceva riferimento l'onorevole Preziosi, lasciando nel contempo impregiudicato ogni giudizio di valutazione.

PALAZZOLO. Ritengo infondata la preoccupazione dell'onorevole collega Kuntze, secondo cui l'emendamento in questione farebbe rivivere quello presentato dall'onorevole Dante. Credo piuttosto che il riesaminare documenti già esaminati e ritenuti validi per l'idoneità da una commissione costituita in base alle leggi vigenti, significhi soltanto intralciare burocraticamente la pratica realizzazione di questo provvedimento, e sottoporre i magistrati ad una specie di esame di Stato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ricordo che discussioni di questo genere sono già state fatte in passato dalla Commissione. Per quanto riguarda specificamente l'emenda-

mento Preziosi, debbo dire che non è mai avvenuto quanto in esso è contemplato. Ogni commissione infatti, decide in forma autonoma, è nuova, insomma. D'altra parte, occorre tener presente che, almeno per quanto riguarda l'idoneità, le commissioni di scrutinio sono piuttosto di manica larga, ben sapendo che si tratta di una dichiarazione senza alcun effetto giuridico, salvo quello di costituire un titolo per i successivi concorsi. Ecco perché non può ammettersi che tale idoneità, senza alcun riferimento al punteggio, sia sufficiente a far conseguire automaticamente la promozione: significherebbe accordare alla dichiarazione di idoneità un effetto che non aveva al momento del concorso.

L'onorevole Preziosi prevede, in via subordinata, un'altra ipotesi, affidandosi alla garanzia che potrebbe fornire un punteggio elevato. Ma quale limite porre? Ricordo alla Commissione che, proprio a causa di questo limite, è avvenuta la successiva presentazione di altri emendamenti.

Posso concordare sulla possibilità, da concedere ai magistrati, di presentare gli stessi titoli presentati nel concorso precedente. Tale facoltà, però, deve avere limitatissimi effetti. Il magistrato può presentare quei titoli, se la sua documentazione, in base alla quale ha riportato 66, sarà sufficiente per la dichiarazione del merito distinto dinanzi alla nuova commissione. Effetti limitatissimi, quindi: soltanto la possibilità per il magistrato dichiarato idoneo di presentare la precedente, anziché la nuova documentazione.

PREZIOSI OLINDO. Vorrei pregare la Commissione di considerare quanto è stato già detto e soprattutto quanto è stato affermato dall'onorevole Ministro. Ho compreso che il primo emendamento è superato e precluso. Ma io non l'ho sostenuto. Avevo suggerito una formula diversa. Però, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, con la fiducia che egli possa accettarlo, ho presentato un altro emendamento sulla falsariga delle ultime dichiarazioni del Ministro stesso. Tuttavia vorrei fare un passo avanti e proporrei: « Nella prima attuazione della presente legge i magistrati di tribunali e di corte d'appello che partecipano allo scrutinio ordinario o speciale possono chiedere nella domanda di essere valutati in base ai lavori giudiziari esibiti nell'ultimo concorso per titolo al quale abbiano partecipato ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io direi: « hanno facoltà di presentare alla Commissione gli stessi titoli ».

PREZIOSI OLINDO. Io ho messo « valutati » per quello che propongo in seguito: « La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei magistrati anzidetti prima di iniziare i lavori di scrutinio e se ritiene di non potere esprimere adeguatamente il proprio giudizio fondandosi soltanto sui titoli sopraindicati, assegna agli interessati un congruo termine ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo sistema ritarderebbe il lavoro. Se la commissione giudicatrice deve valutare prima gli idonei e non ritiene che i titoli siano sufficienti, deve ritardare tutto lo scrutinio, perché deve chiedere altri titoli.

PREZIOSI OLINDO. Si può aggiungere: « I magistrati ritenuti promovibili in base agli elementi di cui al comma precedente sono promossi immediatamente secondo la qualifica a ciascuno attribuita, salvo la riserva di anzianità ».

BERLINGUER. Io sono d'accordo con la formula dell'onorevole Ministro, che mi pare più semplice, più chiara e più efficace. Vorrei, però, che si esaminasse la possibilità di inserire in quell'emendamento anche questo inciso: « I titoli già presentati o anche titoli nuovi ».

Mi preoccupa l'eventualità che, nel periodo trascorso dal precedente concorso al nuovo scrutinio vi siano dei magistrati che abbiano per esempio pubblicato dei saggi giuridici di notevole valore. Perché si deve prescindere da un titolo di questo genere a favore di un magistrato?

VALIANTE. Sono sempre titoli facoltativi, che hanno possibilità di aggiungere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ieri abbiamo dimenticato all'articolo 25 di aggiungere qualche cosa. Comunque lo propone il Governo come comma da coordinare: « Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati precedenti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quanto non intervenga il giudizio sulla revisione ».

Aggiungo che questo articolo mi è stato presentato dal vicepresidente del consiglio della magistratura, su deliberazione unanime del Consiglio stesso, il quale si preoccupa di rifornire la Cassazione e l'Appello di quei magistrati di cui c'è tanto bisogno. Ossia, invece di attendere l'intero compimento dell'elenco, man mano che in ordine di anzia-

nità vengono dichiarati promovibili, vengono promossi. È un emendamento migliorativo per rifornire la Cassazione di quei 40 posti il più presto possibile.

Dato questo, le preoccupazioni dell'onorevole Preziosi sono attenuate, perché qui si parla di tutte le commissioni di scrutinio. Man mano che saranno giudicati in ragione dell'anzianità, ottenuta la dichiarazione di promovibilità, saranno promossi. Questo emendamento si applica *erga omnes* e non soltanto a coloro che hanno preso parte ai concorsi precedenti.

Quindi, se potessimo dare la facoltà di presentare i titoli del concorso precedente anziché i nuovi titoli, senza nessun effetto per la riviviscenza del concorso precedente, otterremmo lo scopo di rifornire la Cassazione dei magistrati necessari, senza dare un'efficacia a concorsi che hanno esaurito il loro fine.

In questo modo, dando alla Cassazione la possibilità di avere presto i magistrati e con l'altra possibilità, che si può ricavare dalla discussione che abbiamo fatto, di dare questa agevolazione di presentare i vecchi titoli anziché i nuovi, abbiamo risolto il problema senza ferire i principi. Altrimenti torniamo alla questione: perché il concorso del 1959 e non quello del 1957? Questa norma, invece, è generale e va messa alla fine dell'articolo 25. Quindi riguarda tutti i magistrati.

KUNTZE. Il nostro gruppo aderirà all'emendamento — limitatamente alla parte accettata dal signor Ministro — alla sola condizione che la facoltà in questione venga estesa a tutti, indistintamente tutti, i partecipanti allo scrutinio speciale. Altrimenti si avrebbe uno scrutinio specialissimo nell'ambito di quello speciale.

Se lo scrutinio speciale deve essere la norma — sia pur di carattere transitorio, in quanto esso si farà una sola volta, ed è stato congegnato nel modo tanto discusso proprio per venire incontro all'esigenza di immediato impiego dei magistrati promovibili —, non vedo perché debba esistere differenza di trattamento fra magistrati partecipanti al medesimo concorso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto, onorevole Kuntze, che quella norma è generale.

KUNTZE. La norma che lei, signor Ministro, ritiene generale è in realtà quella che dovrebbe essere aggiunta all'articolo 25. Rimane, invece, una norma transitoria, in base alla quale vengono presentati titoli di data

diversa da quella prevista dalla legge generale che regola gli scrutini.

Si avrà sempre una categoria di privilegiati all'interno dello scrutinio speciale. Può, infatti, verificarsi che magistrati in possesso di titoli degni di essere presi in considerazione fino al concorso del 1959, ne siano privi negli anni successivi, per una qualsiasi ragione. A questi magistrati, in base a un criterio equitativo, si concede la facoltà di esibire titoli relativi a un periodo diverso da quello previsto dalla norma ordinaria. Però, siccome concorreranno anche tutti quei magistrati i quali avrebbero avuto facoltà di partecipare al concorso per titoli, non vedo perché nei confronti di questi ultimi non debba essere applicato il medesimo criterio.

GUERRIERI EMANUELE. Esiste una ragione di fatto: mentre gli uni hanno, di fatto, esibito i titoli, gli altri non li hanno affatto presentati, per cui si dovrebbe procedere alla loro ricerca.

KUNTZE. Io, magistrato, ho ritenuto, in base al numero dei posti messi a concorso, di non poter concorrere nel 1959. Oggi corro allo scrutinio speciale: perché per me deve esistere una norma limitativa per la presentazione dei titoli, e per gli altri — che hanno avuto maggiore audacia e hanno partecipato al concorso — no?

Perciò, se questa norma sarà di carattere generale, daremo il nostro voto favorevole; altrimenti dichiaro che voteremo contro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero chiarire, onorevole Kuntze, che con la norma da me proposta insieme con il Relatore non si viene a creare alcuna situazione di privilegio, in quanto il rapporto del Consiglio giudiziario è sempre riservato. La norma si riferisce soltanto a quei titoli che sono in disponibilità del magistrato. Viene, quindi, a cadere ogni obiezione di presunta negligenza, superata dal fatto che i titoli devono essere presi in considerazione dalla Commissione, insieme con l'ultimo rapporto delle Corti.

KUNTZE. Esiste sempre una diversità di trattamento. Insisto, perciò, affinché si estenda la facoltà a tutti coloro che hanno diritto a partecipare allo scrutinio speciale.

GUERRIERI EMANUELE. Quelli che hanno partecipato ai concorsi dovrebbero esibire i titoli in realtà prodotti; gli altri potrebbero scegliere. Si avrebbe, perciò, una nuova sperequazione.

KUNTZE. Ma sono sempre relativi allo stesso periodo!

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

DEGLI OCCHI. Io avevo parlato in fase di antitesi. Adesso invece sono perfettamente concorde sulla formula conciliativa del signor Ministro.

PRESIDENTE. Rimanendo salvo il suo collocamento in sede di coordinamento, pongo in votazione il seguente emendamento proposto dal signor Ministro:

« Dopo il terzo comma dell'articolo 25, inserire:

« Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia, nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alla promozione fino a quando non intervengano giudizi sulla revisione ».

(È approvato).

PREZIOSI OLINDO. Ho sentito con una certa malinconia parlare di privilegi, di trattamenti diversi, di sperequazioni nei confronti di taluni magistrati, che di nulla sono colpevoli. Perché tutto ciò, allora? Non dobbiamo dimenticare che il Parlamento ha già approvato precise norme, la cui volontà noi stiamo superando.

Rinunzio ai miei emendamenti precedenti, e prego il signor Presidente di porre in votazione l'ultimo. A questo emendamento l'onorevole Berlinguer ha apportato una aggiunta che io accetto. Egli propone, cioè, di specificare che il partecipante a questo concorso può essere autorizzato a presentare altri lavori oltre quelli esibiti successivamente all'ultimo. In questi termini, insisto sulla votazione.

PRESIDENTE. Io posso fare una sola cosa: dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo sul maggiore onere finanziario, posso mettere in votazione soltanto il principio base del suo emendamento, avvertendo che nel caso in cui venisse accettato il principio, evidentemente dovremmo inviare l'emendamento alla V Commissione (Bilancio).

Dopo questa dichiarazione insiste per la votazione?

PREZIOSI OLINDO. Insisto.

GUERRIERI EMANUELE. Ma non c'è un maggiore onere finanziario?

VIVIANI ARTURO. L'emendamento Preziosi era stato interpretato dall'onorevole Guerrieri in una forma nella quale non ci poteva essere maggior onere finanziario. Io

mi dichiaro contrario all'emendamento Preziosi iniziale e favorevole all'interpretazione dell'onorevole Guerrieri, perché non ritengo che ci sia un maggiore onere finanziario.

PRESIDENTE. La proposta che mi pareva conciliativa era quella del Governo.

VIVIANI ARTURO. Le due formule potrebbero essere integrate.

PRESIDENTE. Ella può avere anche ragione; quando afferma, forse senza avere la possibilità di dimostrarlo, che non c'è un maggiore onere finanziario. Ma quand'anche la sua affermazione potesse avere una certa dimostrazione, davanti ad un'affermazione del Governo, che dichiara che c'è il maggiore onere e finché permane questa dichiarazione, non c'è altra conclusione che quella di mettere in votazione il principio base e, in caso di accettazione, chiedere il parere alla V Commissione (Bilancio).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Aggiungo che avendo approvato poco fa il principio che dalla commissione di scrutinio viene dichiarato promovibile un magistrato senza attendere l'intero espletamento dello scrutinio, abbiamo ovviato a una delle più gravi conseguenze che l'onorevole Guerrieri ha fatto presenti, in quanto egli diceva che per dare alla Cassazione i nuovi magistrati si sarebbe dovuto attendere l'espletamento dello scrutinio. Allora io non ho soltanto proposto di accogliere quella norma, ma anche di accogliere una parte dell'emendamento Preziosi in questa forma: « I magistrati che partecipano allo scrutinio speciale di cui all'articolo 3, e che nell'ultimo concorso per titoli per la promozione in Corte d'appello o in Corte di cassazione abbiano conseguito l'idoneità, hanno facoltà di presentare alla commissione di scrutinio gli stessi titoli presentati nel menzionato concorso ».

BERLINGUER. Io direi: « e anche quelli nuovi ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non solo si creerebbe una confusione, ma la commissione si troverebbe dinnanzi a una enorme massa di lavoro.

BERLINGUER. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto in votazione il principio base dell'emendamento Preziosi, e, cioè, la retrodatazione della data di presentazione dei titoli. Avverto che l'onorevole Ministro e il Relatore si sono dichiarati contrari.

DANTE. Vorrei pregare il collega Preziosi di ritirare l'emendamento, perché un eventuale giudizio negativo della Commissione si risolverebbe in danno per questi magistrati.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

PREZIOSI OLINDO. Si ripete il disagio che rilevammo quando l'onorevole Dante, dopo di avere insistito in un altro emendamento, fu costretto a ritirarlo per non pregiudicare la situazione di costoro che sono sempre tra i migliori magistrati. Con la nota di amarezza che ho già espresso e per non creare un precedente che può essere di danno nella sua interpretazione, a malincuore dichiaro di ritirare questo emendamento.

BISANTIS, *Relatore*. L'onorevole Kuntze parlava di squilibrio tra quelli che non posso presentare i vecchi titoli e quelli che possono presentarli. Egli vorrebbe che anche i primi potessero presentare vecchi titoli. Però, faccio rilevare che quelli che hanno partecipato a precedenti concorsi hanno già i titoli pronti, e possono subito presentarli, mentre gli altri dovrebbero sceglierli relativamente al periodo precedente.

KUNTZE. È una facoltà che si concede e che, secondo me, avrebbe una grande importanza, perché verrebbe ad evitare qualsiasi disparità. Probabilmente i magistrati che non hanno partecipato a precedenti concorsi non si avvarranno neppure di questa facoltà, perché avranno dei titoli migliori nel periodo successivo. Ma viene salvato il principio.

Penso che l'emendamento presentato dall'onorevole Ministro si riferisca solo allo scrutinio speciale. Il mio emendamento, se così si può chiamare, si riferisce allo stesso scrutinio speciale e non incide sullo scrutinio ordinario. D'altra parte riguarderebbe un numero limitato di magistrati.

BISANTIS, *Relatore*. Se è una facoltà, potrebbe essere accettato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sconvolgeremmo tutto il sistema adottato per scrutinio speciale, e occorre tener presente che si tratta di articoli già votati. Quella in questione è una facilitazione concessa soltanto a coloro che sono riusciti idonei, ed è, inoltre, una facilitazione puramente documentale: anche gli altri, infatti, in base alle norme approvate, possono chiedere di mutare il periodo per il quale sono stati chiamati, qualora in quello stesso periodo non abbiano fatto dei lavori.

KUNTZE. Mi rendo conto delle ragioni che si oppongono all'accoglimento di un emendamento che ritengo quanto mai equo. Insistendo su questa posizione, saremo costretti a votare contro.

PAPA. Voterò contro questo ulteriore emendamento presentato dal Governo: ciò in relazione alla mia precedente posizione relativamente allo scrutinio speciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento che il Governo intende aggiungere al termine del disegno di legge, e del quale do lettura:

« I magistrati che partecipano allo scrutinio speciale di cui all'articolo 3 e che nell'ultimo concorso per titoli per la promozione in Corte di appello o in Corte di cassazione abbiano ottenuto l'idoneità, hanno facoltà di presentare alle commissioni di scrutinio gli stessi titoli esibiti nel menzionato concorso ».

(*Non è approvato*).

Rimangono da approvare le tre tabelle A, B. e C.

PREZIOSI OLINDO. Prendo brevemente la parola per rivolgere una preghiera al signor Ministro. Poiché, infatti, si aumenta di circa duecento unità il numero dei magistrati in cassazione, invito il Governo a voler mantenere la stessa proporzione esistente fra l'attuale numero dei magistrati in cassazione e quello relativo ai magistrati con funzioni direttive. Il complessivo aumento di quindici posti sviluppato negli anni 1962, 1963 e 1964 è assolutamente insufficiente, anche perché sappiamo che è stata istituita in Cassazione la IV Sezione penale, e i magistrati scarseggiano. Ecco i motivi della mia richiesta.

PRESIDENTE. Questo emendamento implica una nuova richiesta di parere alla V Commissione (Bilancio). Molti pareri sono ormai stati richiesti, per cui sarebbe opportuno, onorevole Preziosi, stante anche il fatto che ella già conosceva le tabelle, che avesse presentato il suo emendamento al momento giusto.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che le tabelle saranno discusse e votate nella prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero tranquillizzare l'onorevole Preziosi. È chiaro, infatti, che, essendo stato aumentato il numero dei consiglieri di Corte di cassazione, sarà aumentato anche, in corrispondente proporzione, il numero dei magistrati con funzioni direttive. La questione sta già all'esame della V Commissione (Bilancio).

PREZIOSI OLINDO. Alla V Commissione (Bilancio) è stato già mandato un emendamento per quattro posti. Se si ritiene la necessità di aumentare di quattro posti i magistrati con funzioni direttive, faccio notare che questo aumento non è sufficiente rispetto al nu-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

mero delle sezioni che saranno costituite in aumento presso la stessa Cassazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi abbiamo messo sei posti di presidente di sezione, mentre prima erano di meno. Sei rispetto a 110 significa il 5 per cento. La proporzione nella precedente tabella era di 4 presidenti di sezione per ogni 500 posti. Nella tabella *B* che proponiamo alla V Commissione (Bilancio) i presidenti di sezione vengono portati da 6 a 9; il che significa 4 posti in aumento, perché c'è anche un nuovo posto di presidente aggiunto. Se la V Commissione (Bilancio) accetta la modificazione alla tabella *B*, resta da fare conseguentemente una rettifica materiale alla tabella *A*.

PREZIOSI OLINDO. Attualmente sono 293 i magistrati di cassazione. Ora vengono portati a 493. Ci deve essere un aumento proporzionale dei presidenti di sezione. Se prima erano

64 di fronte a 293 consiglieri, adesso debbono essere aumentati in proporzione all'aumento di altri 22 consiglieri.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome dobbiamo fare il coordinamento e non vi sono questioni in sospenso, pregherei di tenere seduta al più presto.

PRESIDENTE. Nella prossima settimana concluderemo l'esame del provvedimento. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI